



Prot.n. 4616 del 8 gennaio 2020

Speciale monopattini elettrici

n.1/2020

P.L. Bari informa

IL PROVVEDIMENTO

La Legge 27 dicembre 2019 n. 160 pubblicata in G.U.R.I. n. 304 del 30 dicembre 2019 all'art. 1 comma 75 stabilisce che *"I monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, sono equiparati ai velocipedi di cui al Codice della Strada, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"*.

Con l'intervento legislativo appena riportatosi può ritenersi al momento conclusa la sperimentazione per i monopattini elettrici, avviata del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Decreto Toninelli, in materia di circolazione su strada di dispositivi per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, così come regolamentata dal D.M. del 04 giugno 2019 n. 229.

Il decreto promuoveva la sperimentazione ponendo alcuni limiti alla circolazione in ordine alle modalità di utilizzo dei sistemi a propulsione elettrica.

Nello specifico il provvedimento di legge determinava, oltre le caratteristiche delle infrastrutture stradali sulle quali tali dispositivi potevano circolare, anche i requisiti che gli utenti dovevano osservare ai fini della conduzione dei dispositivi di micromobilità elettrica (maggiore età o patente AM se minori).

Il citato testo del comma 75 dell'art 1 della Legge 27 dicembre 2019 definisce le tipologie e le caratteristiche dei dispositivi denominati "monopattini", che vengono di fatto equiparati in tutto alle biciclette.

L'espressione utilizzata dal Legislatore *"... sono equiparati ai velocipedi"*, va, quindi, intesa nel senso strettamente letterale del lessico usato e, pertanto, i due veicoli (**monopattino e bicicletta**) vanno considerati uguali e sottoposti allo stesso regime normativo previsto dal Codice della Strada ex art. 50 C.d.S..

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

I monopattini devono essere dotati di motore elettrico avente potenza nominale non superiore a 500 W; qualora il dispositivo sviluppi velocità superiori a 20 Km/h, è necessaria l'installazione di un regolatore di velocità che eviti il superamento di detto limite.

Per le caratteristiche costruttive, funzionali e i dispositivi di equipaggiamento, occorrerà riferirsi all'art. 68 del Codice della Strada, e pertanto i monopattini elettrici dovranno essere dotati oltre che di pneumatici, anche dei seguenti dispositivi:

- a) per il sistema frenante - di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
- b) per le segnalazioni acustiche - di un campanello;
- c) per le segnalazioni visive - anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi.

Valgono, altresì, le sanzioni previste dallo stesso art. 68 comma 6 nei casi in cui si dovesse circolare in assenza o mancata conformità di una delle caratteristiche costruttive, funzionali e di equipaggiamento previste.

In merito alla conformità, i monopattini elettrici devono riportare la marcatura CE prevista dalla direttiva 2006/42/CE. Pertanto chiunque circoli con uno dei predetti veicoli privi di tale certificazione sarà soggetto alle sanzioni di cui all'art 68 commi 7 e 8 del C.d.S. (circolazione, produzione e commercializzazione di veicoli sprovvisti di omologazione).

CONDUZIONE E NORME DI COMPORTAMENTO

Con l'equiparazione di cui sopra, non è necessario per i conducenti possedere requisiti minimi di età, patente o abilitazione professionali per la guida dei monopattini elettrici.

In merito alla circolazione di tali veicoli e alle norme di comportamento si dovrà fare riferimento all'art. 182 del Codice della Strada che, tra l'altro, stabilisce:

- a) se non esistono piste a loro destinate, i monopattini possono circolare sulla carreggiata, normalmente in unica fila, senza farsi trainare e tenendo la c.d. *destra rigorosa*;
- b) qualora le circostanze lo richiedano (attraversamento di strada a traffico intenso e veloce o in condizioni di scarsa visibilità), i monopattini devono essere condotti a mano secondo quanto previsto per i pedoni.

Inoltre il Codice e il regolamento di esecuzione impongono ai conducenti dei monopattini il rispetto di particolari prescrizioni:

- a) deve essere garantito il libero uso delle braccia e delle mani;
- b) del pari la visuale del conducente deve risultare libera davanti e lateralmente;
- c) ove le piste ciclabili siano interrotte con immissione su una carreggiata a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i conducenti di monopattini sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione;
- d) trasporto di cose - l'oggetto trasportato può sporgere anteriormente, posteriormente e lateralmente rispetto alla sagoma del veicolo, ma non oltre 50 cm.

Infine, il Codice impone di condurre a mano il monopattino in tutti i casi in cui, per le condizioni della circolazione, la marcia ordinaria costituisca intralcio o pericolo per i pedoni; in tali situazioni il conducente di monopattino è assimilato al pedone.

Si rammenta anche che il regolamento di esecuzione riporta altre situazioni nelle quali, per motivi di prudenza, il monopattino dovrà essere condotto a mano:

- nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico intenso e veloce e, in generale, quando le circostanze della circolazione lo richiedano;
- da mezz'ora dopo il tramonto qualora il monopattino sia privo di dispositivi di segnalazione visiva;
- di giorno, quando le condizioni atmosferiche richiedano l'uso dei dispositivi di segnalazione e il veicolo ne sia privo.

Per le sanzioni il riferimento è il comma 10 dell'art. 182 C.d.S.

La disciplina illustrata potrà, in ogni caso, subire modifiche ove intervengano eventuali nuove e diverse valutazioni Ministeriali, modifiche normative o Direttive specifiche sulla materia, per le quali si fornirà adeguato supporto formativo agli operatori sulle novità eventualmente intervenute.

**Il Comandante
Michele Palumbo**